



Provincia di Vicenza

Elettronica Capitolato 2018

Lotto 10

COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI AGLI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

TABELLA DI VALUTAZIONE

N°	Elementi di valutazione	Punteggio massimo		
1	Importo premio annuo	75		
Il punteggio massimo suindicato sarà attribuito all'offerta con importo di premio annuo più basso; alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio ridotto in proporzione a quello più basso, secondo la seguente formula: punti 75 per importo più basso diviso ogni altro importo				
Al punteggio così ottenuto sarà aggiunti o detratti i seguenti punteggi				
N°	Elementi di valutazione		Opzione A	Opzione B
2	Franchigie		10	0
3	Limiti di indennizzo		10	0
Saranno inoltre attribuite alle risposte riportate nella scheda di offerta i seguenti punti				
N°	Elementi di valutazione		SI	NO
4	Ufficio liquidazione sinistri nella Regione Veneto*		5	0
* Il requisito della presenza di un Ufficio Liquidazione Sinistri nel territorio della regione Veneto dovrà essere garantito dal giorno di inizio della copertura assicurativa ai termini di Polizza.				



Provincia di Vicenza

Eletronica Capitolato 2018

Bando di gara per appalto dei servizi assicurativi

SCHEDA DI OFFERTA

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____, nella sua qualità di _____

della Compagnia assicuratrice _____

per conto della quale agisce, dichiara la disponibilità della predetta Compagnia ad assumere la copertura assicurativa contro i danni agli impianti ed apparecchiature elettroniche, alle seguenti condizioni economiche:

Beni / Eventi	Somme assicurate	Aliquota imponibile pro mille	Premio imponibile complessivo annuo
Impianti, apparecchiature e componenti elettronici:			
Posti all'interno	460.000,00 €		
Installati su veicoli	5.000,00 €		
Ad impiego mobile	20.000,00 €		
Posti all'aperto	25.000,00 €		

TOTALE PREMIO IMPONIBILE ANNUO

Imposte

TOTALE PREMIO LORDO ANNUO (in cifre)

TOTALE PREMIO LORDO ANNUO (In lettere)

TOTALE PREMIO IMPONIBILE QUINQUENNALE
(Inferiore alla base di gara)

Il sottoscritto dichiara inoltre che l'opzione scelta è la seguente:

A	Franchigie	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B
B	Limiti di indennizzo	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B
C	Ufficio sinistri nella regione Veneto	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

e che la prestazione assicurativa di cui sopra viene fornita:

- ☐ solo dalla Società offerente _____
☐ nella forma della coassicurazione(art. 1911 Cod. Civ.), così ripartita:

1 Società delegataria _____ Quota % _____
2 Società coassicratrice _____ Quota % _____
3 Società coassicratrice _____ Quota % _____
..... Quota % _____

Luogo e data:

Firma (Società offerente / delegataria)

Firma delle Società coassicuratrici

1 _____
2 _____
3 _____



Provincia di Vicenza

Elettronica Capitolato 2018

Lotto 10

COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI AGLI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Art. 1 (Beni assicurati)

I beni assicurati sono gli impianti, apparecchiature e componenti elettroniche di proprietà della Provincia di Vicenza, di seguito denominata Amministrazione, o di proprietà di terzi e ad essa in locazione, comodato, uso:

1. posti all'interno delle sedi dell'Amministrazione od altre sedi usate dalla stessa o da altri Enti;
2. installati su veicoli di proprietà od in uso o locazione all'Amministrazione od altri Enti convenzionati;
3. ovunque posti se destinati, per la loro natura, ad un impiego mobile;
4. posti, per la loro destinazione d'uso, all'aperto.

Art. 2 (Oggetto dell'assicurazione)

Oggetto dell'assicurazione sono:

- a) i danni materiali diretti e materiali consequenziali ai beni di cui al precedente art. 1) verificatisi in conseguenza di un qualunque evento non espressamente escluso dal successivo art. 3);
- b) i maggiori costi sostenuti a seguito del verificarsi degli eventi di cui alla lett. a) del presente articolo, per:
 1. l'interruzione totale o parziale di funzionamento dei beni assicurati, che abbia richiesto:
 - l'utilizzo di un impianto o apparecchio sostitutivo
 - l'applicazione di metodi di lavoro alternativi
 - prestazioni di servizi da terzi
 - spese supplementari per lavoro straordinario
 2. la ricostruzione e ricostituzione dei dati e dei programmi contenuti nei supporti dati, fissi o mobili, danneggiati, distrutti o sottratti;
- c) le spese sostenute a seguito del verificarsi degli eventi di cui alla lett. a) che precede:
 1. per demolire e trasportare le macerie, con il limite del 20% dell'importo di danno risarcibile;
 2. a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti od anche finalizzate al rimpiazzo od alla riparazione dei beni danneggiati, nonché quelle sostenute per il perito/arbitro di parte e per la quota del terzo perito/arbitro in caso di lodo arbitrale, fino alla concorrenza del 20% (ventipercento) dell'importo di danno risarcibile;

anche se causati da dolo o colpa grave dei dipendenti, dirigenti ed Amministratori dell'assicurato.

Sono inoltre compresi i guasti causati dall'attività delle Autorità, della Amministrazione o di terzi, così come quelli prodotti dagli impianti di estinzione, allo scopo di impedire, arrestare o ridurre il danno.

Art. 3 (Esclusioni)

La Società in ogni caso non risarcisce i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, od in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) da usura, logorio, corrosione, deperimento direttamente connessi all'uso del bene;
- d) per i quali deve rispondere il costruttore, il venditore o il locatore delle cose assicurate;
- e) per l'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio delle cose assicurate;
- f) per montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione o revisione;
- g) attribuibili a difetti noti all'Amministrazione all'atto della stipulazione della polizza;
- h) per smarrimenti o ammanchi constatati in sede di inventario;
- i) a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate;
- j) la cui riparazione è prevista dalle prestazioni dei contratti di assistenza tecnica stipulati dalla Amministrazione.



Provincia di Vicenza

Elettronica Capitolato 2018

Inoltre:

- k) relativamente ai danni conseguenti a furto sono esclusi:
- k.1) per i beni di cui al punto 1. del precedente art. 1), gli eventi verificatisi senza che l'autore del reato si sia introdotto nei locali mediante:
- scasso, rottura, forzatura o rimozione delle porte, delle finestre, delle pareti, dei soffitti, dei lucernari;
 - apertura delle serrature con chiavi false o non, grimaldelli o simili arnesi, e/o congegni elettronici;
 - via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilità personale;
 - in modo clandestino, se l'asportazione della refurtiva non è avvenuta poi a locali chiusi;
- k.2) per i beni di cui al punto 2., i casi in cui il veicolo che li contiene non sia chiuso a chiave;
- k.3) per i beni di cui al punto 3., i casi in cui, trovandosi i beni in una delle situazioni previste alle precedenti lett. k.1 e k.2, non si ravvisino le medesime modalità di esecuzione del reato;
- l) relativamente ai maggiori costi di cui alla lett. b) del precedente art. 2, sono esclusi quelli dovuti a:
- modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
 - ricostruzione di programmi generalmente reperibili sul mercato, per i quali la Società corrisponderà il solo costo di riacquisto.

Art. 4 (Risarcimenti - Limitazioni di garanzia)

Si conviene tra le parti che:

1. la presente polizza non interviene qualora il danno sia totalmente risarcibile (pur se con eventuali franchigie e/o scoperti) da eventuali altre coperture assicurative stipulate dalla Amministrazione a tutela del medesimo bene;

Franchigie / Scoperti (per sinistro):	OPZIONE A	OPZIONE B
Per ogni sinistro (salvo quanto segue)	250.00	500,00
Per impianti, apparecchiature e componenti elettroniche installati su veicoli di proprietà od in uso o locazione all'Amministrazione od altri Enti convenzionati	10% minimo 250,00	10% minimo 500,00
Per impianti, apparecchiature e componenti elettroniche ovunque posti se destinati, per la loro natura, ad un impiego mobile	20% minimo 250,00	20% minimo 500,00
Per impianti, apparecchiature e componenti elettroniche posti, per la loro destinazione d'uso, all'aperto.	20% minimo 250,00	20% minimo 500,00

Limiti di risarcimento (per sinistro e anno assicurativo)	OPZIONE A	OPZIONE B
Per i maggiori costi (art. 2.b.1)	50.000,00	25.000,00
Per i maggiori costi (art. 2.b.2)	50.000,00	25.000,00
Per demolire e trasportare le macerie in eccesso a quanto già previsto	20.000,00	10.000,00

Art. 5 (Determinazione del danno)

L'ammontare del danno risarcibile, entro il limite delle somme assicurate, è determinato come segue:

1. per i danni di cui alla lett. a) del precedente art. 2:
- in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; in caso di danno non riparabile (intendendosi per tale un danno le cui spese di riparazione eguagliano o superino il valore a nuovo del bene danneggiato) il risarcimento sarà calcolato stimando il valore a nuovo che aveva al momento del sinistro il bene danneggiato e detraendo il valore ricavabile dai residui dello stesso;
 - in caso di danno totale:



Provincia di Vicenza

Elettronica Capitolato 2018

- per i beni reperibili sul mercato ovvero per quelli la cui produzione non sia cessata al momento del sinistro, o siano ancora disponibili i relativi pezzi di ricambio, e in ogni caso per i beni di età non superiore a 3 (tre) anni, la spesa per rimpiazzare a nuovo il bene perduto, ovvero quella necessaria per la sua sostituzione con altro nuovo di uguali prestazioni;
- negli altri casi, il valore del bene sarà determinato tenendo conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione, di usura e di ogni altra circostanza influente sulla valutazione del bene stesso;

2. per i danni di cui alle lett. b) e c) del precedente art. 2, le spese sostenute oltre ai risarcimenti sopra indicati.

Art. 6 (Denuncia dei sinistri)

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto alla Società od all'ufficio all'uopo incaricato, entro 15 giorni dall'evento o da quanto l'Amministrazione ne sia venuta a conoscenza, e conterrà l'indicazione del giorno, luogo e ora dell'evento, nonché la descrizione circostanziata delle cause che lo determinarono.

L'Amministrazione o gli aventi diritto devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società.

Per i sinistri di notevole gravità deve essere dato tempestivo avviso alla Società.

L'Amministrazione inoltre, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dovrà farne denuncia all'Autorità Giudiziaria e trasmetterne copia alla Società.

Art. 7 (Procedure per la valutazione del danno)

L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dall'Amministrazione con apposito atto unico.

In caso di mancato accordo diretto o fra i periti, la vertenza viene deferita ad un collegio arbitrale composto da tre periti, di cui due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha la residenza la Amministrazione.

Ciascun arbitro ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Gli arbitri decidono a maggioranza e la loro decisione è vincolante, anche se l'arbitro dissenziente non l'ha sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.

Art. 8 (Modalità per la liquidazione dell'indennizzo)

La Società, ricevuta la documentazione richiesta per la valutazione della risarcibilità del danno e del relativo ammontare, provvederà a sottoporre all'Amministrazione una proposta di liquidazione entro 60 giorni dal ricevimento di tali documenti ed a corrispondere il relativo importo entro i 30 giorni successivi all'accettazione della proposta.

Le spese di cui al punto 2. lett. c) del precedente art. 2) saranno liquidate dalla Società direttamente al professionista incaricato dall'Amministrazione.

Eventuali eccezioni, riserve o rifiuti di garanzia, o proposte di liquidazione parziali rispetto all'ammontare del risarcimento richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Società all'Amministrazione entro i 60 giorni di cui al primo comma, ed in ogni caso dovranno contenere il conteggio e l'ammontare dell'indennizzo presunto.

L'indennizzo da liquidare oltre i termini sopra indicati per effetto di contestazioni che si risolvono con il ricorso all'arbitrato, saranno ricalcolate in base al tasso di variazione dei "numeri indice mensili dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", pubblicati dall'ISTAT relativamente al periodo trascorso dall'avvenimento del sinistro al pagamento dell'indennità, e saranno maggiorate degli interessi legali.

Art. 9 (Assicurazione per conto di chi spetta)

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, nè azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dall'Amministrazione.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.



Provincia di Vicenza

Elettronica Capitolato 2018

Art. 10 (Costituzione del premio)

Il premio di polizza è calcolato moltiplicando gli importi di premio per mille convenuti, per i valori indicati al perfezionamento del contratto o, per le annualità successive, aggiornati nei termini di cui al successivo art. 11.

Il premio di rata anticipato per ciascuna annualità successiva alla prima sarà costituito dall'importo corrispondente al premio aggiornato dell'annualità precedente.

Art. 11 (Aggiornamento annuale obbligatorio dei valori assicurati)

Premesso che:

- i valori indicati nella scheda di conteggio del premio allegata al presente contratto riguardano i beni definiti al precedente art. 1) e sono determinati secondo l'art. 5) che precede;
- l'Amministrazione fornirà alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo l'aggiornamento dei relativi valori, fermo che per l'identificazione dei beni assicurati si fa riferimento alla documentazione agli atti dell'Amministrazione;

si precisa che:

- la Società si obbliga a ritenere assicurati i beni sopra indicati senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.
- la Società si obbliga a ritenere assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte dell'Amministrazione anche quei beni acquisiti, od alla stessa trasferiti nel corso del periodo di assicurazione, nel limite del 20% (ventipercento) della somma totale riferita a quel gruppo di rischio e comunicata alla Società con l'ultimo elenco aggiornato, fermo il diritto della Società a percepire il rateo di premio dovuto contestualmente al successivo conguaglio annuale di premio.

Art. 12 (Pagamento del premio - Termini di rispetto)

L'Amministrazione pagherà presso la propria Tesoreria all'ufficio incaricato:

- a) entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva del servizio, la rata di premio riferita al primo periodo assicurativo;
- b) entro 30 (trenta) giorni da ciascuna data di scadenza annuale, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- c) entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'appendice, l'eventuale conguaglio di premio di cui all'art. 11).

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa (ovvero perdono efficacia le variazioni previste dall'appendice di cui alla lett. c) e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o della emissione del mandato di pagamento (ordinativo inviato alla Tesoreria), ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

Art. 13 (Rinuncia al diritto di rivalsa)

Salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare a favore dell'Amministrazione all'azione di surroga che possa competere ai sensi dell'art. 1916 del C.C. .

Art. 14 (Facoltà di recesso)

Avvenuto un sinistro, e sino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata R.R. e/o PEC (Posta Elettronica Certificata) .In tale caso la garanzia prestata avrà valore per ulteriori 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso e, dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonché ogni altro onere di carattere tributario.



Provincia di Vicenza

Elettronica Capitolato 2018

Art. 15 (Durata del contratto)

Il contratto ha durata dalle ore 00:00 del 01.11.2018 alle ore 24.00 del 31.10.2023 e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale a partire dal 31.10.2019 con lettera raccomandata e/o PEC da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza. Parimenti è consentito il recesso anticipato, con preavviso nei tempi e nei modi sopraindicati, in ipotesi di estinzione dell'Ente Provincia, stabilita da provvedimenti legislativi.

Art. 16 (Riferimento alle norme di legge - Foro competente)

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile. Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni a stampa eventualmente riportate.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del presente contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione.